

Rassegna NEWS è una iniziativa FOAV e Tecnojus

Primo trimestre 2009

Principali novità normative

SOMMARIO

- Rassegna provvedimenti normativi maggiormente significativi del primo trimestre 2009

Per informazioni: info@tecnojus.it

Con l'occasione ci è gradito porgere gli auguri di una Buona Pasqua



Nota: Dettagli e approfondimenti dei provvedimenti riportati nella presente rassegna risultano pubblicati ed eventualmente sviluppati nel sito del Centro Studi www.tecnojus.it ovvero sono in fase di redazione e prossima pubblicazione

Partner sponsor qualità



PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DEL PRIMO TRIMESTRE 2009

Edilizia -
Ambiente

► **Legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione, con modifiche, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (in G.U. 28-1-2009 n. 22, s. o. n. 140) – Terre e rocce da scava**

Integrato l'art. 185, comma 1, e l'art. 186 del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) relativamente alle terre e rocce da scavo.

► L'integrazione all'art. 185 d.lgs. 152/06

► Dopo la lettera c) dell'art. 185, comma 1, è inserita la lettera c-bis seguente:
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;

L'art. 185 novellato:

1. *Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:*

- a) *le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;*
- b) *in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:*
 - 1) *le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;*
 - 2) *i rifiuti radioattivi;*
 - 3) *i materiali esplosivi in disuso;*
 - 4) *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;*
 - 5) *le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;*

c) *i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;*

c-bis) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.*

2. *Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.*

► L'integrazione all'art. 186 d.lgs. 152/06 ad opera anche della legge 27 febbraio 2009 n. 13 di conversione di 208/2008, introdotti i commi 7, 7-bis e 7-ter

► 1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:* (alinea così modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009)

- a) *siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*
- b) *sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*
- c) *l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*
- d) *sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
- e) *sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;*
- f) *le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*
- g) *la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).*

2. *Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei*

requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

(comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009)

7 -bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

(comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009)

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

(comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009)

► **Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617 su Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 gennaio 2009, supplemento ordinario n. 27, è stata pubblicata la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto *Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*, e questa premessa:

Con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, sono state approvate le «Nuove norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.

Tali norme rappresentano la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni, secondo un'impostazione coerente con gli eurocodici e con contenuti all'avanguardia, riguardo alla puntuale valutazione della pericolosità sismica del territorio nazionale e quindi alle esigenze di una moderna progettazione sismoresistente delle opere di ingegneria civile da realizzare o ristrutturare in Italia; impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale.

In considerazione del carattere innovativo di dette norme, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare esplicativa che ha cercato di privilegiare, con una trattazione maggiormente diffusa, gli argomenti più innovativi e per certi versi più complessi trattati dalle Nuove norme tecniche.

Il testo, pur essendo articolato e corposo, non travalica i compiti e i limiti propri di una circolare e, quindi, non modifica argomenti trattati

dalle Nuove norme tecniche, ne' aggiunge nuovi argomenti, se non per informazioni, chiarimenti ed istruzioni applicative.

Con le presenti istruzioni si e' inteso fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni, per una più agevole ed univoca applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni.

La presente circolare e' stata sottoposta al parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si e' espressa favorevolmente in data 11 aprile 2008 con voto n. 305/07.

Roma, 2 febbraio 2009

Il Ministro: Matteoli

▶ Proroga regime transitorio

▶ In materia si segnala la proroga dei termini del regime transitorio (al 30.06.2010) ai sensi della legge 27-02-2009 n. 14, di conversione del decreto legge n. 207/2008 (ved. infra)

Edilizia – IVA ridotta la ristrutturazione urbanistica

▶ **Agenzia delle Entrate – risoluzione 41/E del 17-2-09 – Iva ridotta ristrutturazioni urbanistiche**

Su interpello di parte relativamente a lavori (piazza) di *"rimozione delle pavimentazioni esistenti, sia carrabili che pedonali e del sistema di pubblica illuminazione...rifacimento delle pavimentazioni carrabili...e nuova pavimentazione...rifacimento dei percorsi pedonali...con definizione di nuove quote altimetriche di nuovo disegno, rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, canalizzazioni elettriche...rimozione degli elementi di arredo urbano e messa in opera di nuovi elementi, posa in opera di nuove alberature, restauro di elementi architettonici quali piastri, balaustre, muri di contenimento, realizzazione di nicchie espositive, opere varie di finitura"* l'Agenzia delle Entrate precisa che "il n. 127-quaterdecies, della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% sia per gli interventi di restauro e risanamento conservativo che di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

Le opere descritte nell'interpello, secondo la ricostruzione dell'Agenzia, rientrano nella definizione di ristrutturazione urbanistica (oggi art. 3, lettera, f) del testo unico edilizia), solo qualora gli stessi presentino le caratteristiche necessarie per essere ricondotti tra gli interventi agevolabili nel senso che la stessa risoluzione ricostruisce.

La ricostruzione compiuta afferma che già è stata riconosciuta l'Iva ridotta in occasione dei seguenti interventi urbanistici:

- Demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull'area di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato a uso abitativo;
- Ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero di un'intera zona sottoposta a tutela ambientale;
- Consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino;

Per l'Agenzia delle Entrate la sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio, quale elemento qualificante l'intervento di ristrutturazione urbanistica, non può essere operata semplicemente mediante interventi condotti sulle costruzioni già esistenti.

Tuttavia, sulla scorta di precedente risoluzione (n. 202/E del 19-5-2008) *"ha precisato che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di "costruzione" (postulando quest'ultimo la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia), rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta. Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti perdonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l'aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali"*.

▶ Nota

▶ La risoluzione rileva per la qualificazione dell'intervento subordinato all'agevolazione anche se il 10 marzo, a Bruxelles, è stato deciso che il regime agevolato dell'Iva sulle ristrutturazioni edilizie da temporaneo diventa permanente. In tale occasione l'Ecofin ha dato il via libera alla misura fiscale che interessa l'Italia, ha annunciato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Attualmente in Italia l'Iva sulle ristrutturazioni edilizie è pari al 10%, regime che sarebbe scaduto nel 2010.

Decreto mille proroghe è legge

▶ **Legge 27 febbraio 2009 n. 14 (in G.U. n. 49 del 28-2-2009)**

Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge n. 207/2008 riportante proroga di alcuni termini. Per quanto di interesse, le proroghe significative riguardano:

- Regime transitorio delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14-1-2008;
- Abolizione dell'arbitrato nelle opere pubbliche

▶ Regime transitorio NCT DM 14.1.08

▶ Con la proroga del regime transitorio val 30 giugno 2010 consegue che per la progettazione di opere private o di opere non strategiche, sarà possibile scegliere se applicare le nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008, le NTC approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure i DM 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996. Resta l'obbligo di applicazione delle NTC 08 approvate con il DM 14.1.2008 per la progettazione di edifici strategici.

▶ Arbitrato opere pubbliche

▶ Il termine per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici, introdotte dalla Finanziaria 2008, già prorogato dalla recente L. 201/2008 viene ulteriormente differito al 31.12.2009. Inoltre, modificando l'art. 241 del Codice dei Contratti sono dimezzati i compensi minimi e massimi

previsti dal tariffario e vietati gli incrementi dei compensi massimi legati a particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.

► **Autorità Vigilanza Contratti Pubblici – determinazione 25 febbraio 2009 n. 2 – affidamenti dei collaudi delle opere pubbliche - regime**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 18-03-2009 è stata pubblicata la determinazione dell'AVCP n. 2/2009 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152" (terzo correttivo del codice degli appalti).

Secondo l'Autorità:

- È stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l'idoneità dei propri dipendenti, o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all'espletamento dell'incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti;
- È ammesso il ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale idoneo alla prestazione, accertata dal responsabile del procedimento;
- Il collaudo rientra nei servizi attinenti all'ingegneria e architettura oggetto di procedure concorsuali;

La determinazione consente all'Autorità di "ricostruire" la natura dell'attività di collaudo nel modo seguente:

- Il collaudo nell'ordinamento nazionale costituisce il momento conclusivo dell'iter realizzativo di un'opera pubblica mediante il quale l'amministrazione accerta la conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte.
- Nell'attività di collaudo sono compresi atti di diversa natura, strumentali rispetto alla dichiarazione finale di accettazione dell'opera;
- Il comma 2-bis dell'articolo 120 del Codice afferma, per il collaudo, la natura di attività propria della stazione appaltante, dettando la conseguente regola applicativa, ovvero l'affidamento di questa attività a dipendenti della stessa stazione appaltante procedente o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni;
- Il conferimento dell'incarico ai dipendenti deve essere con provvedimento motivato e riportante l'indicazione degli specifici requisiti di competenza ed esperienza che hanno determinato la scelta, evidentemente tenendo conto dei criteri preventivi fissati per le nomine, e che possono essere desunti dal curriculum dell'interessato o da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione.

Si rinvia l'approfondimento della determinazione a specifico DocumentoNEWS in fase di redazione e di prossima pubblicazione.

► Articolo 120 del codice integrato dal terzo correttivo

► Art. 120. Collaudo

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.

2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

► Art. 91, commi 1 e 2 novellati dal terzo correttivo

► Art. 91. Procedure di affidamento

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152

del 2008)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)

▶ **Il 27 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto correttivo del d.lgs. 81/2008 – importanti novità per i cantieri edili – la bozza va ora in concertazione**

Importanti novità potranno essere introdotte al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro e, per quanto di interesse, alle discipline della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Le due importanti modifiche, che possono però mutare in fase di concertazione, riguardano la figura del responsabile dei lavori e l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione ovvero l'obbligo di redigere il PSC (piano di sicurezza e coordinamento).

▶ Responsabile dei lavori

▶ La proposta del governo è quella di togliere ogni riferimento a progettista e direttore dei lavori per gli appalti privati, ovvero di rimarcare che la nomina del responsabile dei lavori in tale contesto rimane una facoltà del committente, e in caso questo decida di avvalersene, può incaricare qualsiasi soggetto.

▶ PSC

▶ Di fatto viene proposta la "vecchia" formulazione che esenta la designazione del coordinatore per la progettazione e, quindi, la redazione del PSC, nei casi in cui i cantieri abbiano entità inferiore a 200 uomini-giorno o non presentino rischi particolare indicati nell'allegato.

Su tale proposta si nutrono molti dubbi in quanto già oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-504/06 del 25 luglio 2008)